

**TRIBUNALE DI LECCO**

**ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

**ex art. 14 ter e segg. l 27 gennaio 2012 n. 3**

La signora

**Antonella Paone**, nata a Oggiono il giorno 31-1-1978, C.F. PNANNL78L71G009V residente in Ballabio (LC), via Valderia n. 4 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al presente atto dall'avv. Fabrizio La Marca Contorni (C.F.: LMRFRZ64L27E514B - PEC fabrizio.lamarcacontorni@lecco.pecavvocati.it) del Foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Lecco, via Digione n. 31

coadiuvato da

**Avv. Martina Villa**, C.F. VLLMTN88S45F205N, con studio in Lecco (LC), Piazza Manzoni n. 7, in seguito anche Organismo di composizione della crisi o, per brevità, OCC, tale nominato da codesto Tribunale con Decreto n. 7623/2020 del 11.11.2020 a seguito del ricorso presentato dall'odierna istante nella procedura RG. 1174/2020

**Premesso che**

- L'istante è sposata con il sig. Ivan Cipolla, nato a Lecco il 5-2-1973 ed ha due figli minorenni conviventi, Mattia Cipolla, nato l'11-3-2002, ed Alessio Cipolla, nato il 24-7-2004



- Il sig. Ivan Cipolla, vertendo in stato di sovraindebitamento e non essendo soggetto alle procedure concorsuali vigenti, ha depositato in data 24-1-2020 avanti codesto Tribunale un'istanza per la nomina del professionista ex art. 15, c.9, l. 3/2012 (R.G. 71/2020)
- Con provvedimento datato 6-2-2020 il Giudice, dott. Tota, ha accolto l'istanza, nominando quale professionista incaricato di svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento l'avv. Martina Villa del Foro di Lecco
- nel corso dell'esame della posizione in collaborazione dell'OCC ed alla luce degli ulteriori documenti prodotti, è emerso che la situazione di sovra indebitamento in cui versa il sig. Cipolla è riferibile all'intero nucleo familiare e che alcuni debiti, segnatamente quelli nei confronti della B.P.S., sono stati contratti solidalmente con la moglie Antonella Paone
- nelle more della procedura la signora Paone, che al momento della presentazione dell'istanza da parte del marito era disoccupata, ha trovato un impiego a tempo indeterminato presso Fiocchi Munizioni S.p.A
- alla luce di tali circostanze si è reputato necessario depositare un'istanza per la nomina del professionista ex art. 15, c.9, l. 3/2012 anche a nome della signora Paone.
- Il Tribunale di Lecco con il citato Decreto n. 7623/2020 del 11.11.2020 RG. 1174/2020 ha aderito alla richiesta, nominando quale professionista facente funzioni di OCC per ragioni di economia ed uniformità della procedura l'avv.



Martina Villa del Foro di Lecco, la quale svolge il medesimo incarico nella procedura avviata su domanda del sig. Ivan Cipolla.

- l'istante ha prodotto presso lo studio dell'OCC nominato la documentazione prevista dall'art. 9 commi 2 e 3 nonché l'inventario di tutti i propri beni
- contestualmente alla presente istanza, ne viene depositata una analoga nella procedura 71/2020 nell'interesse del signor Cipolla e si chiede che il Giudice le esamini congiuntamente

**espone**

### **1. Requisiti di ammissibilità (art. 7 L. 3/2012)**

La presente procedura di sovraindebitamento è stata promossa in quanto ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 7 della L 3/2012 e succ. modif.

La signora Paone, come potrà attestare l'OCC:

- a) è in *“una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* (art. 6, co. 2 lett. a);
- b) non è soggetto alle procedure concorsuali previste dall'art. 1 della L.F. e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012
- c) non ha subito per cause al medesimo imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis L 3/2012

### **2. Le cause del sovraindebitamento**



- Il sig. Ivan Cipolla, coniuge dell'istante, dall'anno 2000 sino al 2005 è stato socio, insieme al proprio cognato, sig. Alfredo Paone, della "Elettrotermoidraulica di Alfredo Paone SNC" con sede in Oggiono (LC)
- Il 31-12-2005 la società, a causa delle sopraggiunte difficoltà economiche, cessava di fatto (formalmente il 1-2-2006) la propria attività e veniva cancellata dal Registro imprese il 18-5-2007
- Il sig. Cipolla, a partire dal 2006, proseguiva il proprio lavoro di termoidraulico sotto forma di impresa individuale denominata "CI Impianti"
- Anche tale attività non otteneva il successo sperato e, pertanto, l'esponente si vedeva costretto a cessarla di fatto nel mese di marzo 2013 (formalmente il 31-12-2013 con cancellazione dal Registro Imprese in data 20-1-2014); a tale data i fornitori e gli altri creditori privati risultavano integralmente saldati, mentre residuava un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
- In data 6-8-2013 l'esponente, al fine di attenuare l'esposizione debitoria con il fisco e far fronte ad altre spese, stipulava, unitamente al marito, Ivan Cipolla, un contratto di mutuo fondiario con la Banca Popolare di Sondrio per l'importo di € 215.000,00 da restituire, unitamente agli interessi, in 300 rate mensili di circa € 1.250 ciascuna;; a garanzia del mutuo il sig. Cipolla concedeva ipoteca sulla propria casa di abitazione sita in comune di Ballabio
- I signori Cipolla e Paone effettuavano i versamenti delle rate del mutuo e di quelle nei confronti di Equitalia per circa due anni; nel 2015 i coniugi non riuscivano più a far fronte ai pagamenti dovuti



- La Banca Popolare di Sondrio in data 11-8-2015 notificava al sig. Cipolla un atto di pignoramento presso terzi a seguito del quale il G.E. , con ordinanza ex art 553 c.p.c. assegnava all'Istituto la somma pari ad un quinto dello stipendio erogato da Fiocchi Munizioni; la trattenuta sullo stipendio del sig. Cipolla prosegue a tutt'oggi
- Sempre la Banca Popolare di Sondrio, con atto di pignoramento notificato il 2-10 2015, instaurava nei confronti del sig. Cipolla una procedura esecutiva immobiliare rubricata presso il Tribunale di Lecco con il n. 216/2015 R.G.E. che si concludeva con la vendita all'asta dell'immobile.
- In conseguenza del pignoramento immobiliare i coniugi erano costretti a reperire una nuova abitazione, stipulando un contratto di locazione che prevede la corresponsione di un canone di locazione di € 620 mensili
- In data 28 aprile 2020 la signora Paone è stata assunta dalla Fiocchi Munizioni S.p.A. con contratto a tempo determinato decorrente dal 4 maggio 2020 sino al 31 dicembre 2020 con uno stipendio netto pari a circa € 1.550,00 mensili

### **3. Il passivo e l'attivo dell'istante**

Per la descrizione particolareggiata delle voci di attivo e passivo si rinvia alla relazione particolareggiata redatta dall'OCC ed allegata al presente atto (Doc. 1).

In questa sede, sinteticamente si può dire quanto segue:

#### **a) Passivo privilegiato**

Agenzia delle entrate	€	337,84
Regione Lombardia	€	1.110,00
<u>Comune di Ballabio</u>	<u>€</u>	<u>161,00</u>



TOTALE	€	1.608,84
--------	---	----------

**b) Passivo chirografario**

Agenzia delle Entrate	€	107,85
-----------------------	---	--------

Regione Lombardia	€	49,26
-------------------	---	-------

<u>Banca Popolare di Sondrio</u>	€	<u>160.073,19</u>
----------------------------------	---	-------------------

TOTALE	€	160.230,30
--------	---	------------

**c) Spese in prededuzione**

- Compenso l'avv. Villa facente funzioni di O.C.C.	€	2.800,00
--	---	----------

- Compenso avv. La Marca Contorni per attività

di assistenza e consulenza della parte istante	€	856,56
--	---	--------

N.B.: i suddetti compensi devono intendersi al netto degli oneri di legge

**d) Attivo**

- Reddito da lavoro dipendente presso Fiocchi Munizioni S.p.A. con retribuzione netta mensile pari a circa € 1.550,00

- Autovettura "AUTOMOBILES PEUGEOT 2AKFWF" targata FC240JP, immatricolata il 26 febbraio 2003 ed acquistata dalla Signora Paone con scrittura privata del 3 dicembre 2013 al prezzo dichiarato di Euro 12.700,00

- autovettura "PEUGEOT C C8HR0" targata CE718CE, immatricolata il 22 aprile 2016 ed acquistata dalla Signora Paone in pari data al prezzo dichiarato di Euro 2.500,00

Non vi sono altri beni che possono essere inclusi nella Liquidazione del Patrimonio

**e) Spese necessarie al mantenimento dell'istante e della famiglia**

Le spese necessarie per il mantenimento dell'istante e della famiglia possono essere riassunte dal seguente prospetto:

Descrizione	Importo mensile
<b>* Vitto e alloggio</b>	
Vitto	400,00 €
Utenze- acqua	50,00 €
Utenze - gas	100,00 €
Utenze - luce	100,00 €
Canone di locazione	620,00 €
<b>* Spese mediche</b>	
Stima annuale spese mediche	
<b>* Auto</b>	
Carburante	200,00 €
Abbonamenti bus scolastici	75,00 €
<b>* Altro</b>	
Telefoni (casa e cellulari)	100,00 €
Spese cartoleria per scuola figli	50,00 €
<b>Totale</b>	<b>1.695,00 €</b>
<b>Totale per anno</b>	<b>20.340,00 €</b>

#### 4. Atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni

La signora Paone non ha compiuto atti dispositivi negli ultimi cinque anni

#### 5. Atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni



Il sig. Cipolla non ha compiuto atti dispositivi negli ultimi cinque anni

## **6. Liquidazione del patrimonio**

La signora Paone metterà a disposizione per la presente procedura la quota mensile del proprio stipendio dedotto l'importo da destinarsi per il mantenimento familiare oltre che le autovetture di proprietà, vale a dire tutti i propri beni, come previsto dall'art. 14 ter L. 3/2012.

Tutto ciò premesso, la signora Antonella Paone, *ut supra* rappresentato e difeso

### **CHIEDE**

che l'Ill.mo Giudice adito Voglia dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio dell'istante *ex art.* 14 ter L 3/2012 e succ. modif. e conseguentemente:

- Disporre ai sensi dell'art. 14 *quinquies* comma 2 lettera b) che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possano, sotto pena di nullità essere iniziate e proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- Nominare un Liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del RD 267/1942, disponendo che lo stesso provveda dopo il decreto di apertura della liquidazione agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexies* e segg. L 3/2012:
- Disporre ai sensi dell'art. 14 *quinquies* che dal momento dell'apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari e/o



esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;

- Dichiarare ai sensi dell'art. 14 *ter* comma 7 L 3/2012, che dal deposito della domanda non decorrano, ai soli effetti del concorso, gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi i crediti assistiti da pegno, privilegio o ipoteca, salvo quanto previsto dagli artt. 2740, 2788, 2855 comma 2 e 3 cod. civ.;
- Determinare l'ammontare dello stipendio minimo mensile a beneficio dell'istante affinché lo stesso possa far fronte alle spese di mantenimento della famiglia

Con riserva di produrre ulteriore documenti e/o integrare la documentazione prodotta.

Il sottoscritto procuratore dichiara ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 30 maggio 2002, n.115 e successive modifiche, che il valore della controversia è indeterminato, e il contributo unificato è pari a € 98,00 (novantotto/00).

Si allega:

1. Relazione particolareggiata ex art 14-ter c.3 L. 3/2012.

Lecco, 22 aprile 2021

avv. Fabrizio La Marca Contorni

